

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 756/2012 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2012

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 430/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(2)</sup>, ha abolito l'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di uscita per le merci destinate a essere incorporate come parti o accessori in navi e aeromobili, i combustibili per motori, i lubrificanti e i gas necessari per il funzionamento di navi o aeromobili, i prodotti alimentari e gli altri articoli da consumare o vendere a bordo. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) A norma dell'allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, le informazioni relative al destinatario sono obbligatorie in una dichiarazione sommaria di uscita. Tuttavia, quando le merci sono trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco» il destinatario non è noto. In tal caso deve essere utilizzato un codice specifico al fine di indicare che non sono note le informazioni concernenti il destinatario.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero <sup>(4)</sup>, è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda la copertura del commercio, la definizione dei dati, la compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e secondo la valuta di fatturazione, e determinate merci o movimenti <sup>(5)</sup>. È pertanto necessario adattare gli allegati 37 e 38 del regolamento (CE) n. 2454/93.

- (4) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(6)</sup>, stabilisce le condizioni di esenzione dal pagamento dell'IVA dovuta all'importazione. Una delle condizioni è che al momento dell'importazione l'importatore deve aver fornito determinate informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di importazione. È pertanto necessario adattare gli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 al fine di prevedere una soluzione armonizzata per indicare tali informazioni nella dichiarazione doganale. L'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE deve essere indicato nella descrizione della casella n. 44 nell'allegato 37.
- (5) Poiché un'operazione di transito comunitario può aver luogo in Andorra e a San Marino, l'indicazione di tali paesi deve essere aggiunta al riferimento ai paesi dell'EFTA nell'allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93, per riflettere il fatto che la garanzia o l'esonero dalla garanzia possono non essere validi in uno o più paesi dell'EFTA, nonché in Andorra o a San Marino.
- (6) Il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi <sup>(7)</sup>, è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio <sup>(8)</sup>. Occorre pertanto aggiornare il riferimento al regolamento (CE) n. 1172/95 nell'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (7) Nel 2010 è stata stabilita l'ottava versione delle norme Incoterms («Incoterms 2010»). Al fine di adeguare le condizioni di consegna, nell'allegato 38 devono pertanto figurare i codici Incoterms quali modificati dagli Incoterms 2010.
- (8) L'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 contiene un elenco di codici imballaggi basato sull'elenco di rappresentazioni codificate delle denominazioni per i tipi di imballaggio utilizzati nel commercio internazionale, di cui agli allegati V e VI della raccomandazione n. 21 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. L'elenco di codici è stato riveduto in seguito allo sviluppo tecnologico. È perciò opportuno sostituire l'elenco dell'allegato 38 con l'ultima versione a seguito della revisione 8.1 della raccomandazione n. 21.

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 125 del 21.5.2010, pag. 10.<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14.<sup>(5)</sup> GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10.<sup>(8)</sup> GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.

- (9) La direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE<sup>(1)</sup>, stabilisce che i prodotti sottoposti ad accisa possono circolare in regime di sospensione dall'accisa nel territorio doganale della Comunità, compreso il caso in cui i prodotti transitino per un paese terzo o un territorio terzo dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva. I relativi codici di cui all'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 devono pertanto essere adeguati al fine di tener conto dei casi nei quali al momento dell'importazione non sono state pagate accise.
- (10) Il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali<sup>(2)</sup>, è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali<sup>(3)</sup>. È pertanto necessario adattare alcuni riferimenti e descrizioni di codici nell'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (11) Poiché il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli<sup>(4)</sup> è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati<sup>(5)</sup>, è necessario aggiornare il riferimento al regolamento (CE) n. 1580/2007 nell'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (12) È necessario adattare l'elenco delle merci che presentano ingenti rischi di frode, riportato nell'allegato 44 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93, alla nomenclatura combinata 2012 stabilita nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune<sup>(6)</sup>.
- (13) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (14) Poiché il regolamento (UE) n. 1006/2011 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012, le modifiche all'allegato 44 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano a decorrere dalla stessa data.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

- 1) l'allegato 30 *bis* è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato 37 è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento;
- 3) l'allegato 38 è modificato in conformità dell'allegato III del presente regolamento;
- 4) l'allegato 44 *quater* è modificato in conformità dell'allegato IV del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad eccezione dell'allegato IV.

L'allegato IV si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1.

## ALLEGATO I

(di cui all'articolo 1, paragrafo 1)

L'allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

- 1) nella sezione 1 «**Note introduttive alle tabelle**», è soppressa la nota 4.4;
- 2) la sezione 2 «**Prescrizione per le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita**» è così modificata:
  - a) il titolo del punto 2.2 è sostituito dal seguente testo:
 

«2.2 Spedizioni per espresso— Tabella 2»;
  - b) nella tabella 2, è soppressa la terza colonna «Dichiarazione sommaria di uscita — Approvvigionamento di navi e di aeromobili prepartenza»;
- 3) la sezione 4 «**Note esplicative dei dati**» è così modificata:
  - a) nella nota esplicativa relativa al dato «Numero del documento di trasporto» il quarto paragrafo è soppresso;
  - b) nella nota esplicativa relativa al dato «Destinatario», il testo del quinto paragrafo «Dichiarazioni sommarie di uscita» è sostituito dal seguente:

«Dichiarazioni sommarie di uscita: nei casi di cui all'articolo 789 questa informazione deve essere fornita se disponibile. Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile “con girata in bianco” e il destinatario non è noto, l'informazione a lui relativa è sostituita dal seguente codice nella casella 44 della dichiarazione di esportazione:

Base giuridica	Oggetto	Casella	Codice
Allegato 30 bis	Situazioni relative a polizze di carico vendibili “con girata in bianco”, in caso di dichiarazioni sommarie di uscita per le quali non siano note le informazioni concernenti il destinatario.	44	30600»

- c) il testo della nota esplicativa relativa al dato «*Parte destinataria della notifica*» è sostituito dal seguente:

«*Parte destinataria della notifica*

Parte da informare dell'entrata delle merci all'importazione. Questo dato deve essere fornito ove pertinente. A tal fine si indica il numero EORI della parte destinataria della notifica, se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto.

Dichiarazione sommaria di entrata: nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile “con girata in bianco” e il destinatario non è menzionato, si inserisce il codice 10600 ed è sempre indicata la parte destinataria della notifica.

Dichiarazione sommaria di uscita: nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile “con girata in bianco” e il destinatario non è menzionato, le informazioni relative alla parte destinataria della notifica sono sempre indicate nel campo “destinatario” al posto delle informazioni sul “destinatario”. Qualora una dichiarazione di esportazione contenga informazioni concernenti la dichiarazione sommaria di uscita, nella casella n. 44 della dichiarazione di esportazione in esame è inserito il codice 30600.»;

- d) nella nota esplicativa relativa al dato «*Codice delle merci*», il quinto paragrafo che inizia con la frase Dichiarazioni sommarie di uscita per l'approvvigionamento di navi e di aerei: è soppresso.

## ALLEGATO II

(di cui all'articolo 1, paragrafo 2)

L'allegato 37, titolo II, del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

1) la sezione A è così modificata:

a) la **Casella n. 24: Natura della transazione** è sostituita dalla seguente:

**«Casella n. 24: Natura della transazione**

Indicare, conformemente ai codici di cui all'allegato 38, il tipo di transazione effettuato.»;

b) nella **Casella n. 44: Menzioni speciali/Documents presentati/Certificati e autorizzazioni**, il testo del primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Indicare, utilizzando i codici di cui all'allegato 38, da una parte, le menzioni richieste da regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili e, dall'altra, i riferimenti dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione, compresi, eventualmente, gli esemplari di controllo T5 o i numeri di identificazione.»;

c) nella **Casella n. 52: «Garanzia»**, il testo del secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Se la garanzia globale, la dispensa dalla garanzia o la garanzia isolata non sono valide per uno o più dei seguenti paesi, aggiungere dopo "non valida per" i codici di cui all'allegato 38 per il paese o i paesi interessati:

— parti contraenti delle convenzioni relative a un regime comune di transito e alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci che non sono membri dell'UE

— Andorra

— San Marino.

Qualora sia utilizzata una garanzia isolata, sotto forma di deposito in contanti o di titolo, questa sarà valida per tutte le parti contraenti delle convenzioni relative ad un regime comune di transito e alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.»;

2) la sezione C è così modificata.

a) la **Casella n. 24: Natura della transazione** è sostituita dalla seguente:

**«Casella n. 24: Natura della transazione**

Indicare, conformemente ai codici di cui all'allegato 38, il tipo di transazione effettuato.»;

b) la **Casella n. 44: Menzioni speciali/Documents presentati/Certificati e autorizzazioni** è modificata come segue:

i) il testo del primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Indicare, utilizzando i codici di cui all'allegato 38, da una parte, le menzioni richieste da regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili e, dall'altra, i riferimenti dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione, compresi, eventualmente, gli esemplari di controllo T5 o i numeri di identificazione.»;

ii) dopo l'ultimo paragrafo è aggiunto il testo seguente:

«Quando le merci sono oggetto di una fornitura esente da IVA in un altro Stato membro, occorre inserire nella casella n. 44 le informazioni a norma dell'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE nonché, su richiesta di uno Stato membro, la prova che le merci importate sono destinate a essere trasportate o spedite dallo Stato membro di importazione verso un altro Stato membro.»

ALLEGATO III  
(di cui all'articolo 1, paragrafo 3)

L'allegato 38, titolo II, del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

1) nella **Casella n. 2: Speditore/Esportatore**, il testo dell'ultimo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Codice paese: la codificazione alfabetica comunitaria dei paesi e dei territori è basata sui codici ISO alfa 2 (a2) in vigore, nella misura in cui sono compatibili con i codici paese stabiliti in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 (\*)».

(\*) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.»;

2) nella **Casella n. 20: Condizioni di consegna**, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Prima suddivisione	Significato	Seconda suddivisione
Codici Incoterm	Incoterm — CCI/CEE	Località da precisare
<i>Codice di norma applicabile al trasporto stradale e ferroviario</i>		
DAF (Incoterm 2000)	Reso frontiera	Luogo convenuto
<i>Codici applicabili a tutti i modi di trasporto</i>		
EXW (Incoterm 2010)	Franco fabbrica	Luogo convenuto
FCA (Incoterm 2010)	Franco vettore	Luogo convenuto
CPT (Incoterm 2010)	Trasporto pagato fino a	Luogo di destinazione convenuto
CIP (Incoterm 2010)	Trasporto pagato, assicurazione inclusa, fino a	Luogo di destinazione convenuto
DAT (Incoterm 2010)	Reso al terminal	Terminal convenuto nel porto o nel luogo di destinazione
DAP (Incoterm 2010)	Reso al luogo di destinazione	Luogo di destinazione convenuto
DDP (Incoterm 2010)	Reso sdoganato	Luogo di destinazione convenuto
DDU (Incoterm 2000)	Reso non sdoganato	Luogo di destinazione convenuto
<i>Codici di norma applicabili al trasporto marittimo e in acque interne</i>		
FAS (Incoterm 2010)	Franco sotto bordo	Porto d'imbarco convenuto
FOB (Incoterm 2010)	Franco a bordo	Porto d'imbarco convenuto
CFR (Incoterm 2010)	Costo e nolo	Porto di destinazione convenuto
CIF (Incoterm 2010)	Costo, assicurazione e nolo	Porto di destinazione convenuto
DES (Incoterm 2000)	Ex ship	Porto di destinazione convenuto
DEQ (Incoterm 2000)	Franco banchina	Porto di destinazione convenuto
XXX	Altre condizioni di consegna	Indicare, in termini chiari, le condizioni figuranti nel contratto»

3) nella **Casella n. 24: Natura della transazione**, la nota è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri che richiedono questo dato devono utilizzare i codici di una cifra figuranti nella colonna A della tabella prevista all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione (\*), tale cifra deve essere inserita nella parte sinistra della casella. Possono eventualmente prevedere che nella parte destra della casella sia aggiunta una seconda cifra tratta dalla colonna B della stessa tabella.»

(\*) GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1.»;

- 4) la **Casella n. 31 Colli e designazione delle merci; marchi e numeri — numero(i) contenitore(i) — quantità e natura** è sostituita dalla seguente:

**«Casella n. 31: Colli e designazione delle merci; marchi e numeri — numero(i) contenitore(i) — quantità e natura**

*Natura dei colli*

Devono essere utilizzati i seguenti codici.

(Raccomandazione UN/ECE n. 21/rev. 8.1 del 12 luglio 2010).

CODICI IMBALLAGGI

Aerosol	AE
Ampolla non protetta	AM
Ampolla protetta	AP
Atomizzatore	AT
Borsa («bag»)	BG
Contenitore flessibile a sacco	FX
Sacco di tela	GY
Sacco di dimensioni molto grandi ("jumbo")	JB
Sacco di grandi dimensioni	ZB
Sacchetto ("bag") multistrato	MB
Sacco di carta	5M
Sacco di carta multifoglio	XJ
Sacco di carta multifoglio, resistente all'acqua	XK
Sacco di plastica	EC
Sacco in film di plastica	XD
Sacco ("polybag")	44
Contenitore di grandi dimensioni flessibile per rinfuse ("big bag")	43
Sacco di materia tessile	5L
Sacco di materia tessile stagno alle polveri	XG
Sacco di materia tessile resistente all'acqua	XH
Sacco di materia tessile, senza fodera o rivestimento interno	XF
Sacco da trasporto	TT
Sacco di tessuto di plastica	5H
Sacco di tessuto di materia plastica, stagno alle polveri	XB
Sacco di tessuto di materia plastica, resistente all'acqua	XC
Sacco di tessuto di materia plastica, senza fodera o rivestimento interno	XA

Balla compressa	BL
Balla non compressa	BN
Palla	AL
Pallone non protetto	BF
Pallone protetto	BP
Barra	BR
Botte ("barrel")	BA
Botte ("barrel") di legno	2C
Botte ("barrel") di legno con foro di riempimento	QH
Botte ("barrel") di legno con coperchio amovibile	QJ
Barre in pacchi/mazzi/fasci	BZ
Vaschetta	BM
Canestro	BK
Cesto di cartone con manico	HC
Cesto di plastica con manico	HA
Cesto di legno con manico	HB
Cintura	B4
Cesto ("bin")	BI
Blocco	OK
Pannello ("board")	BD
Pannelli ("board") in pacchi/mazzi/fasci	BY
Bobina ("bobbin")	BB
Rotolo ("bolt")	BT
Bombola di gas	GB
Bottiglia a bulbo non protetta	BS
Bottiglia cilindrica non protetta	BO
Bottiglia a bulbo protetta	BV
Bottiglia cilindrica protetta	BQ
Cassetta, rastrelliera per bottiglie	BC
Scatola	BX
Cassa ("box") di alluminio	4B

Cassetta Eurobox CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)	DH
Cassa ("box") in pannelli di fibra	4G
Cassa ("box") per liquidi	BW
Cassa ("box") di legno naturale	4C
Cassa ("box") in plastica	4H
Cassa ("box") in materiale plastico espanso	QR
Cassa ("box") in plastica rigida	QS
Cassa ("box") di legno compensato	4D
Cassa ("box") di legno ricostituito	4F
Cassa ("box") di acciaio	4A
Cassa ("box") di legno naturale, ordinaria	QP
Cassa ("box") di legno naturale a pannelli stagni alle polveri	QQ
Secchio ("bucket")	BJ
Gas alla rinfusa (a 1 031 mbar e a 15 °C)	VG
Gas liquefatto, alla rinfusa (a temperatura/pressione anormale)	VQ
Liquidi alla rinfusa	VL
Rottami metallici alla rinfusa	VS
Particelle alla rinfusa, solide, fini ("polveri")	VY
Particelle alla rinfusa, solide, granulari ("grani")	VR
Particelle alla rinfusa, solide, grandi ("noduli")	VO
Mazzo	BH
Pacco ("bundle")	BE
Pacco ("bundle") di legno	8C
Botte ("butt")	BU
Gabbia	CG
Gabbia Eurobox CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)	DG
Roll	CW
Bidone cilindrico	CX
Bidone rettangolare	CA

Bidone con manico e beccuccio	CD
Bidone di latta ("canister")	CI
Telone	CZ
Capsula	AV
Bottiglione non protetto	CO
Bottiglione protetto	CP
Cartoncino ("card")	CM
Carrello piatto	FW
Cartone	CT
Cartuccia	CQ
Scatola ("case")	CS
Contenitore automobile	7A
Contenitore isotermico	EI
Intelaiatura di cassa	SK
Contenitore ("case") di acciaio	SS
Cassa-paletta	ED
Cassa-paletta di cartone	EF
Cassa-paletta di metallo	EH
Cassa-paletta di plastica	EG
Cassa-paletta di legno	EE
Contenitore ("case") di legno	7B
Botte ("cask")	CK
Cofano	CH
Bidone da latte	CC
Cestello con coperchio a cerniera ("clamshell")	AI
Baule metallico ("coffer")	CF
Bara	CJ
Bobina ("coil")	CL
Imballaggio composito, recipiente di vetro	6P

Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di alluminio	YR
Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di alluminio	YQ
Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno di materiale plastico espanso	YY
Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di cartone	YW
Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di cartone	YX
Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di legno compensato	YT
Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno di plastica rigida	YZ
Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di acciaio	YP
Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di acciaio	YN
Imballaggio composito, recipiente di vetro con panierino esterno di vimini	YV
Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di legno	YS
Imballaggio composito, recipiente di plastica	6H
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di alluminio	YD
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di alluminio	YC
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di cartone	YJ
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di cartone	YK
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di plastica	YL
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno compensato	YH
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di legno compensato	YG
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di plastica rigida	YM
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di acciaio	YB

Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di acciaio	YA
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno	YF
Cono	AJ
Contenitore flessibile	1F
Contenitore gallone	GL
Contenitore metallico	ME
Contenitore senza altra precisione	CN
Contenitore esterno	OU
Astuccio	CV
Cassetta	CR
Cassa ("crate") della birra	CB
Cartone per rinfuse	DK
Cassetta ("crate") in plastica per rinfuse	DL
Cassetta ("crate") di legno per rinfuse	DM
Cassa a gabbia	FD
Cassa ("crate") da frutta	FC
Cassetta ("crate") metallica	MA
Cassetta del latte	MC
Cassa ("crate") di cartone multistrato	DC
Cassetta ("crate") in plastica multistrato	DA
Cassetta ("crate") di legno multistrato	DB
Cassa bassa ("shallow crate")	SC
Cassetta ("crate") di legno	8B
Paniere ("creel")	CE
Coppa	CU
Cilindro	CY
Damigiana non protetta	DJ

Damigiana protetta	DP
Generatore aerosol	DN
Fusto	DR
Fusto di alluminio	1B
Fusto di alluminio con coperchio non amovibile	QC
Fusto di alluminio con coperchio amovibile	QD
Fusto di cartone	1G
Fusto di ferro	DI
Fusto di plastica	IH
Fusto di plastica con coperchio non amovibile	QF
Fusto di plastica con coperchio amovibile	QG
Fusto di legno compensato	1D
Fusto di acciaio	1A
Fusto di acciaio con coperchio non amovibile	QA
Fusto di acciaio con coperchio amovibile	QB
Fusto di legno	1W
Busta	EN
Involucro di acciaio	SV
Pellicola plastica ("filmpack")	FP
Barilotto ("firkin")	FI
Flacone	FL
Contenitore flessibile ("flexibag")	FB
Serbatoio flessibile ("flexitank")	FE
Vaschetta per alimenti ("foodtainer")	FT
Bauletto ("footlocker")	FO
Intelaiatura	FR
Trave	GI

Travi in pacchi/mazzi/fasci	GZ
Paniere ("hamper")	HR
Attaccapanni	HN
Botte ("hogshead")	HG
Lingotto	IN
Lingotti in pacchi/mazzi/fasci	IZ
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse	WA
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio	WD
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di alluminio	WL
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio, con riempimento e svuotamento a pressione superiore a 10 kpa	WH
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiali compositi	ZS
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida	ZR
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida, per riempimento e svuotamento a pressione	ZP
Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, in materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida	ZM
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, con recipiente interno di plastica rigida	ZQ
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida, per riempimento e svuotamento a pressione	ZN
Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, in materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida	ZL
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, in pannelli di fibra	ZT
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale morbido	ZU
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo	WF
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di metallo	WM
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo diverso dall'acciaio	ZV
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo, per riempimento o svuotamento a pressione superiore a 10 kpa	WJ
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale	ZW
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale, con rinforzo	WU

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio	ZA
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio, resistente all'acqua	ZC
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, in film di plastica	WS
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato	ZX
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato, con rinforzo	WY
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito	ZY
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito, con rinforzo	WZ
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida	AA
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica rigida, autoportante	ZK
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, autoportante, per riempimento o svuotamento a pressione	ZH
Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di plastica rigida, autoportante	ZF
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica rigida, con struttura	ZJ
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, con struttura, per riempimento e svuotamento a pressione	ZG
Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di plastica rigida, con struttura	ZD
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio	WC
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di acciaio	WK
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio, con riempimento e svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar)	WG
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, senza fodera o rivestimento	WT
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con rivestimento interno	WV
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con fodera e rivestimento interno	WX
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con fodera	WW
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con rivestimento interno	WP
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica, con rivestimento interno e rinforzo	WR

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con rinforzo	WQ
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica, senza rivestimento interno o rinforzo	WN
Giara	JR
Tanica cilindrica	JY
Tanica di plastica	3H
Tanica di plastica con coperchio non amovibile	QM
Tanica di plastica con coperchio amovibile	QN
Tanica rettangolare	JC
Tanica di acciaio	3A
Tanica di acciaio con coperchio non amovibile	QK
Tanica di acciaio con coperchio amovibile	QL
Brocca ("jug")	JG
Sacco di juta	JT
Barile ("keg")	KG
Kit	KI
Cassone ("liftvan")	LV
Tronco	LG
Tronchi in pacchi/mazzi/fasci	LZ
Lotto	LT
Cassetta ("Lug")	LU
Bagaglio	LE
Tela di sacco	MT
Scatola di fiammiferi	MX
Definizione comune	ZZ
Cassetta allungabile ("nest")	NS
Rete ("net")	NT
Rete tubolare di plastica	NU
Rete tubolare di materiale tessile	NV

Senza oggetto	NA
Octabin	OT
Pacco ("package")	PK
Imballaggio di cartone con fori di presa	IK
Imballaggio di presentazione di cartone	IB
Imballaggio di presentazione di metallo	ID
Imballaggio di presentazione di plastica	IC
Imballaggio di presentazione di legno	IA
Imballaggio tubolare	IF
Imballaggio con rivestimento di carta	IG
Imballaggio con finestra	IE
Pacchetto	PA
Secchio ("pail")	PL
Paletta	PX
Paletta 100 × 110 cm	AH
Paletta, AS 4068-1993	OD
Paletta scatola ("pallet box")	PB
Paletta, CHEP 100 cm x 120 cm	OC
Paletta, CHEP 40 cm x 60 cm	OA
Paletta, CHEP 80 cm x 120 cm	OB
Paletta, ISO T11	OE
Paletta modulare, con piedini, di 80 × 100 cm	PD
Paletta modulare, con piedini, di 80 × 120 cm	PE
Paletta modulare, con piedini, di 80 × 60 cm	AF
Paletta con rivestimento termoretrattile	AG
Paletta "triwall"	TW
Paletta di legno	8A
Bacinella ("pan")	P2

Pacco ("parcel")	PC
Gabbia ("pen")	PF
Pezzo	PP
Condotto ("pipe")	PI
Condotti ("pipe") in pacchi/mazzi/fasci	PV
Brocca ("pitcher")	PH
Tavola ("plank")	PN
Tavole ("plank") in pacchi/mazzi/fasci	PZ
Lastra ("plate")	PG
Lastre ("plate") in pacchi/mazzi/fasci	PY
Piattaforma di peso o dimensioni non specificate	OF
Vaso	PT
Sacchetto ("pouch")	PO
Cestello tondo	PJ
Scaffalatura ("rack")	RK
Rastrelliera, attaccapanni	RJ
Recipiente di cartone	AB
Recipiente di vetro	GR
Recipiente di metallo	MR
Recipiente di carta	AC
Recipiente di plastica	PR
Recipiente con rivestimento di plastica	MW
Recipiente di legno	AD
Sacco in rete ("rednet")	RT
Bobina ("reel")	RL
Anello	RG
Vergella	RD
Vergelle in pacchi/mazzi/fasci	RZ

Rotolo ("roll")	RO
Sacchetto ("sachet")	SH
Sacco ("sack")	SA
Sacco ("sack") multifoglio	MS
Baule da marinaio	SE
Assortimento ("set")	SX
Foglio	ST
Foglio, rivestimento di plastica	SP
Lamiera	SM
Fogli in pacchi/mazzi/fasci	SZ
Imballaggio termoretrattile ("shrinkwrapped")	SW
Skid	SI
Lastra ("slab")	SB
Manicotto	SY
Foglio protettivo ("slipsheet")	SL
Bobina ("spindle")	SD
Bobina ("spool")	SO
Valigia	SU
Tavoletta	TI
Contenitore serbatoio generico	TG
Serbatoio cilindrico	TY
Serbatoio rettangolare	TK
Cassa ("chest") da tè	TC
Barilotto ("tierce")	TI
Barattolo di latta	TN
Cestello o cassetta ("tray")	PU
Cassetta ("tray") contenente articoli piatti impilati orizzontalmente	GU
Cassetta ("tray") di cartone, monostrato, senza coperchio	DV

Cassetta ("tray") di plastica, monostrato, senza coperchio	DS
Cassetta ("tray") di polistirolo, monostrato, senza coperchio	DU
Cassetta ("tray") di legno, monostrato, senza coperchio	DT
Cassetta ("tray") rigida con coperchio, impilabile (CEN TS 14482: 2002)	IL
Cassetta ("tray") di cartone, doppio strato, senza coperchio	DY
Cassetta ("tray") di plastica, doppio strato, senza coperchio	DW
Cassetta ("tray") di legno, doppio strato, senza coperchio	DX
Baule ("trunk")	TR
Fascio ("truss")	TS
Cassone o vagoncino ("tub")	TB
Cassone con coperchio	TL
Tubo ("tube")	TU
Tubo flessibile ("collapsible tube")	TD
Tubo a imbuto	TV
Tubi ("tubes") in pacchi/mazzi/fasci	TZ
Botte di grande capacità	TO
Pneumatico	TE
Libero (animale)	UC
Unità	UN
Merce disimballata o non imballata	NE
Merce disimballata o non imballata in varie unità	NG
Merce disimballata o non imballata in un'unica unità	NF
Imballaggio sottovuoto	VP
"Vanpack"	VK
Tino	VA
Veicolo	VN
Fiala	VI
Bottiglia impagliata	WB»

5) la **Casella 37: Regime** è modificata come segue:

a) la sezione A, *Prima suddivisione*, è così modificata:

i) il testo del codice 42 è sostituito dal seguente:

«42 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d'accisa.

*Spiegazione:* L'esenzione dal pagamento dell'IVA ed, eventualmente, la sospensione d'accisa sono concesse in quanto l'importazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intracomunitario delle merci in un altro Stato membro. In tal caso l'IVA ed, eventualmente, l'accisa sono dovute nello Stato membro di destinazione finale. Per avvalersi di questa procedura, le persone devono soddisfare le condizioni elencate all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE ed, eventualmente, le condizioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.

*Esempio 1:* Importazione con esenzione IVA utilizzando i servizi di un rappresentante fiscale.

*Esempio 2:* Prodotti soggetti ad accisa importati da un paese terzo che sono immessi in libera pratica con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa dal luogo di importazione, avviato da uno speditore registrato in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.»;

ii) il testo del codice 63 è sostituito dal seguente:

«63 Reimportazione con contemporanee immissione in consumo e immissione in libera pratica di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d'accisa.

*Spiegazione:* L'esenzione dal pagamento dell'IVA ed, eventualmente, la sospensione d'accisa sono concesse in quanto la reimportazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intracomunitario delle merci in un altro Stato membro. In tal caso l'IVA ed, eventualmente, l'accisa sono dovute nello Stato membro di destinazione finale. Per avvalersi di questa procedura, le persone devono soddisfare le condizioni elencate all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE ed, eventualmente, le condizioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.

*Esempio 1:* Reimportazione dopo perfezionamento passivo o esportazione temporanea, con l'eventuale debito IVA imputato a un rappresentante fiscale.

*Esempio 2:* Prodotti soggetti ad accisa reimportati previo perfezionamento passivo e immessi in libera pratica con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa dal luogo di reimportazione avviato da uno speditore registrato in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.»;

b) nella sezione B, *Seconda suddivisione*, il punto 1 è così modificato:

i) la voce «**Franchigie**» è sostituita dalla seguente:

**«Franchigie**

[Regolamento (CE) n. 1186/2009]

	Numero dell'articolo	Codice
<b>Franchigia dai dazi all'importazione</b>		
Beni personali appartenenti a persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale nella Comunità	3	C01
Corredi e oggetti mobili importati in occasione di un matrimonio	12, paragrafo 1	C02
Regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio	12, paragrafo 2	C03
Beni personali ricevuti nel quadro di una successione	17	C04
Corredi, necessario per gli studi e altri oggetti mobili connessi di alunni e studenti	21	C06
Spedizioni di valore trascurabile	23	C07

	Numero dell'articolo	Codice
Spedizioni inviate da un privato a un altro privato	25	C08
Beni d'investimento e altri beni strumentali importati in occasione di un trasferimento di attività da un paese terzo nella Comunità	28	C09
Beni d'investimento e altri beni strumentali appartenenti alle persone che esercitano una libera professione e alle persone giuridiche che esercitano un'attività senza scopo di lucro	34	C10
Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale, strumenti e apparecchi scientifici di cui all'allegato I	42	C11
Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale, strumenti e apparecchi scientifici di cui all'allegato II	43	C12
Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale, strumenti e apparecchi scientifici, importati esclusivamente per scopi non commerciali (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)	44-45	C13
Attrezzature importate per fini non commerciali, da parte, o per conto, di un istituto o un organismo di ricerca scientifica con sede esterna alla Comunità	51	C14
Animali da laboratorio e sostanze biologiche o chimiche destinate alla ricerca	53	C15
Sostanze terapeutiche di origine umana e reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni e tessutali	54	C16
Strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici	57	C17
Sostanze di riferimento per il controllo della qualità dei medicinali	59	C18
Medicinali e prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali	60	C19
Merci inviate a enti caritativi o filantropici	61	C20
Oggetti di cui all'allegato III destinati ai non vedenti	66	C21
Oggetti di cui all'allegato IV destinati ai non vedenti, se importati dagli stessi non vedenti per uso personale (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)	67, paragrafo 1, lettera a), e 67, paragrafo 2	C22
Oggetti di cui all'allegato IV destinati ai non vedenti, importati da alcune istituzioni e organizzazioni (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)	67, paragrafo 1, lettera b), e 67, paragrafo 2	C23
Oggetti destinati alle altre persone minorate (non alle persone non vedenti), importati dalle stesse persone minorate per uso personale (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)	68, paragrafo 1, lettera a), e 68, paragrafo 2	C24
Oggetti destinati alle altre persone minorate (non alle persone non vedenti), importati da alcune istituzioni e organizzazioni (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)	68, paragrafo 1, lettera b), e 68, paragrafo 2	C25
Merci importate e destinate alle vittime di calamità	74	C26
Decorazioni e ricompense concesse a titolo onorifico	81	C27
Regali ricevuti nel quadro delle relazioni internazionali	82	C28
Merci destinate all'uso di sovrani e di capi di Stato	85	C29
Campioni di merci di valore trascurabile importati a fini di prospezione commerciale	86	C30
Stampati e oggetti a carattere pubblicitario importati a fini di prospezione commerciale	87-89	C31

	Numero dell'articolo	Codice
Prodotti utilizzati o consumati in occasione di un'esposizione o di una manifestazione simile	90	C32
Merci importate per esami, analisi o prove	95	C33
Spedizioni agli enti competenti in materia di protezione dei diritti d'autore o di protezione della proprietà industriale o commerciale	102	C34
Documentazione a carattere turistico	103	C35
Documentazione di varia natura	104	C36
Materiali accessori per lo stivamento e la protezione delle merci durante il loro trasporto	105	C37
Lettere, foraggi e alimenti destinati agli animali durante il loro trasporto	106	C38
Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli terrestri a motore e nei contenitori per usi speciali	107	C39
Materiali per cimiteri e monumenti commemorativi delle vittime di guerra	112	C40
Bare, urne funerarie e oggetti di ornamento funebre	113	C41
<b>Franchigia dai dazi all'esportazione</b>		
Animali domestici esportati in occasione del trasferimento di un'azienda agricola dalla Comunità in un paese terzo	115	C51
Foraggi e alimenti che accompagnano gli animali durante la loro esportazione	121	C52»

ii) nella tabella «**Prodotti agricoli**» la riga del codice E02 è sostituita dalla seguente:

«Valori forfettari all'importazione (per esempio: regolamento (UE) n. 543/2011)	E02»
---------------------------------------------------------------------------------	------

iii) nella tabella «**Altro**», sezione «**Importazione**», è inserita la seguente riga tra la riga del codice F04 e la riga del codice F11:

«Il movimento di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa dal luogo di importazione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE	F06»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

6) nella **Casella n. 44, Menzioni speciali/Documents presentati/Certificati e autorizzazioni**, il testo del punto 2, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a) I documenti, i certificati e le autorizzazioni comunitari o internazionali o gli altri riferimenti prodotti a sostegno della dichiarazione devono essere indicati utilizzando un codice composto da 4 caratteri alfanumerici, seguiti, ove applicabile, da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. L'elenco di documenti, certificati, autorizzazioni e altri riferimenti e dei rispettivi codici figura nella base dati TARIC.»

## ALLEGATO IV

(di cui all'articolo 1, paragrafo 4)

L'allegato 44 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

1) la riga relativa ai codici SA «1701 11, 1701 12, 1701 91, 1701 99» è sostituita dalla seguente:

«1701 12	Zuccheri di canna o di barbabietola o saccarosio chimicamente puro, allo stato solido	7 000 kg		—
1701 13				—
1701 14				—
1701 91				—»
1701 99				

2) la riga relativa al codice SA «2403 10» è sostituita dalla seguente:

«2403 11	Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione	35 kg		—»
2403 19				